

Lo sai che...



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Lo sai che...

“REVERSE CHARGE”

Lo sai che se si riceve una fattura con l’annotazione “inversione contabile”, occorre integrarla con l’Iva?

In deroga al principio generale secondo cui l’IVA è dovuta dai soggetti che effettuano cessioni e prestazioni imponibili, che devono versarla all’Erario (art.17, co.1, DPR n.633/72), in alcuni casi debitore dell’imposta è l’acquirente.

IL MECCANISMO DELL’INVERSIONE CONTABILE O “REVERSE CHARGE” (Art. 17, c.5, DPR 633/72)

Il prestatore/cedente emette FT per la prestazione/cessione effettuata (art. 21 DPR 633/72), senza addebitare l’IVA.

Il cess.rio/committente integra la FT ricevuta indicando aliquota e imposta e la annota nei registri IVA (acquisti e vendite).

Il cess.rio/comm.nte per effetto della doppia registrazione, non rimane inciso dal tributo (salvo l’iva sia oggettivamente indetraibile o gestisca un pro-rata di esenzione).

ADEMPIMENTI

Prestatore/ cedente	Emette la fattura, indicando espressamente che trattasi di <i>“Fattura emessa ai sensi dell’art.17, cc.5-6, D.P.R. n.633 del 1972”</i> , oppure sinteticamente <i>“Inversione contabile”</i> senza estremi normativi.
Committente/ acquirente	• integra la FT ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta; • annota la FT nel registro fatture emesse entro il mese di ricevimento o succ. (comunque, entro 15 gg dal ricevimento, ma sempre con riferimento al mese in cui vi è stata l’operazione); • provvede a registrare, ai fini della detrazione, la FT integrata anche nel registro degli acquisti.

SOGGETTI TENUTI ALL’APPLICAZIONE DEL MECCANISMO (art.17, cc. 2, 5-6, DPR n.633/72)

Il r.c. è applicabile dai seguenti soggetti (quando effettuano operazioni v/ acquirenti/committenti soggetti IVA):

- ➔ **che cedono:** oro da investimento, materiale d’oro e semilavorati di purezza ≥ 325 mill.; ▪rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi, carta da macero, stracci (art.74, co.7, DPR 633/72); ▪fabbricati abitativi e strumentali per i quali nel relativo atto hanno manifestato l’opzione per imponibilità; ▪ telefoni cellulari nella fase distributiva che precede il dettaglio; ▪microprocessori e circuiti integrati elettronici prima della loro installazione in beni destinati al consumo finale; ▪materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e torbiere;
- ➔ **che effettuano:** acquisti di beni o servizi da soggetti residenti extra-UE; ▪ servizi come appaltatori nel settore edile nei confronti dell’Arexpo SpA e Expo 2015 SpA (Expo Milano 2015) (DM 10/07/2012); ▪ servizi come subappaltatori nei confronti di imprese operanti nel settore dell’edilizia (*vedi sotto*).

EDILIZIA (art.17, co.6, lett.a, DPR n.633/72; Circolari nn. 37/E/2006- 11/E/2007)

Le prestazioni di servizi rese nel **settore edile** dai **subappaltatori** nei confronti di imprese operanti nel settore di costruzione o ristrutturazione di immobili devono essere fatturate con il r.c. se:

- prestazione resa da un subappaltatore v/impresa edile che opera come appaltatore principale o subappaltatore;
- appaltatore e subappaltatore operanti nel comparto dell’edilizia (SEZ. F “Costruzioni” -Tabella Ateco 2007); non rileva l’attività del committente;
- prestazione riconducibile ad appalto o prestaz. d’opera. Esclusa fornitura con posa in opera e prestazioni professionali.



Le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumono la medesima valenza di quelle rese dal consorzio a terzi (C.M. n.19/E/07). Se il consorzio/coop. emette fattura con r.c., riceverà a sua volta dai consorziati/soci a cui è stata affidata la realizzazione dei lavori, fatture sulle quali è applicato il meccanismo dell’inversione contabile.

SANZIONI (art. 6, c.9-bis, D.lgs. 471/97)

Le sanzioni sono modulate in base all’effettiva evasione del tributo:

- **cess.rio/com.nte riceve fattura in r.c. ma non gestisce il reverse charge (imposta non assolta):** sanzione dal 100 al 200% (min. 258 €) dell’Iva;
- **operazione in r.c. ma fattura erroneamente emessa con IVA:** sanzione dal 100 al 200% (min. 258 €), ridotta al 3% (min. 258 €) se cedente/prestatore ha versato IVA. Si detrazione IVA; solidarietà nel versamento sanzioni e imposta;
- **operazione non soggetta a r.c., ma fattura erroneamente emessa senza IVA:** sanzione dal 100 al 200% (min. 516,46€) in capo al cedente; sanzione 100% (min. 258€) in capo al cessionario. Se cessionario applica comunque r.c., sanzione ridotta 3% (min. 258 €);
- **cedente/prestatore non emette fattura:** sanzione dal 5 al 10% corrispettivi non documentati (o fissa min. 258 €).